



# *Il Ministro per i beni e le attività culturali*

## ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA "CARNEVALI STORICI"

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante *"Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, e successive modificazioni, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89"*;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 12, riguardante *"Provvedimenti attributivi di vantaggi economici"*;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, recante *"Legge di contabilità e finanza pubblica"*;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni, recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;

**VISTO** il decreto ministeriale 10 febbraio 2014, concernente la rideterminazione del numero dei componenti degli organi collegiali operanti presso la Direzione Generale per il Cinema e la Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013 n. 112";

**VISTO** il decreto ministeriale 27 luglio 2017 e successive modificazioni, recante *"Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112"*;

**VISTA** la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante *"Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia"*;

**VISTO** il decreto ministeriale 17 maggio 2018, recante *"Modifiche e integrazioni al decreto 27 luglio 2017 recante "Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163", ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112."*;

**VISTA** la Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, approvata dalla Conferenza generale dell'UNESCO a Parigi il 3 novembre 2003 e ratificata dall'Italia il 27 settembre 2007 con legge n. 167, e la Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione delle diversità culturali, approvata il 20 ottobre 2005 dalla XXIII Conferenza generale dell'UNESCO e successivamente ratificata dall'Italia il 19 febbraio 2007 con legge n. 19 del 2007, che hanno stabilito il riconoscimento delle espressioni di identità culturale e collettiva anche quando siano rappresentate da testimonianze immateriali;

**VISTO** l'articolo 1, comma 329, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"* in base al quale *"Per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il sostegno di manifestazioni carnevalesche, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4-ter del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Conseguentemente, ai sensi*





# *Il Ministro per i beni e le attività culturali*

*dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017, recante criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo Unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163";*

**VISTO** l'art. 1, comma 10, punto 3 del decreto ministeriale 17 maggio 2018 che prevede l'istituzione e la nomina di una Commissione consultiva "Carnevali storici", con decreto ministeriale;

**CONSIDERATA** la rilevanza e le caratteristiche che le manifestazioni dei carnevali storici hanno in relazione ai diversi territori italiani che concorrono a promuoverne e valorizzarne le rispettive tradizioni;

**VISTO** l'art. 2, comma 1, del già citato decreto ministeriale 10 febbraio 2014 che prevede che le Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo siano composte da due componenti designati dalla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

**CONSIDERATO** che le manifestazioni dei "carnevali storici", per le loro caratteristiche e finalità riconosciute dalla legge, afferiscono a qualificate conoscenze e competenze presenti nelle Direzioni generali di questo Ministero, quali l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia, la Direzione generale Archivi e il Segretariato generale per il coordinamento Uffici UNESCO;

**CONSIDERATO** che per l'istituzione e il funzionamento della commissione di valutazione dei progetti relativi ai "Criteri di accesso al Fondo nazionale per la rievocazione storica" sono stati individuati membri di nomina interna al MiBAC, tenuto conto delle caratteristiche delle competenze richieste dal bando per la valutazione dei progetti afferenti al Fondo medesimo;

**CONSIDERATO** che la scelta di componenti interni al Ministero si propone di potenziare lo scambio di competenze tra le diverse Direzioni, valorizzando le professionalità presenti, consentendo anche una ulteriore razionalizzazione delle risorse;

**CONSIDERATO** che le manifestazioni dei carnevali storici non sono comprese tra i diversi ambiti disciplinari cui fa esplicito riferimento il D.M. 10 febbraio 2014;

## **DECRETA:**

### **Art. 1**

#### **Composizione e durata della Commissione consultiva "Carnevali storici"**

1. E' istituita, ai sensi dell'art. 1, comma 10, punto 3, del decreto ministeriale 17 maggio 2018, la Commissione consultiva "Carnevali storici", composta da tre membri scelti dal Ministro per i beni e le attività culturali, nell'ambito dei dirigenti e dei funzionari del Ministero, con particolare riferimento alle professionalità presenti presso l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia, la Direzione generale Archivi e il Segretariato generale per il coordinamento Uffici UNESCO, e da due membri designati dalla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti della Commissione consultiva "Carnevali storici", individuando il Presidente tra i membri di designazione ministeriale aventi qualifica dirigenziale.





## *Il Ministro per i beni e le attività culturali*

3. Le funzioni di segretario della Commissione consultiva “Carnevali storici” sono svolte da un dipendente della Direzione generale Spettacolo.
4. I componenti della Commissione consultiva “Carnevali storici” durano in carica tre esercizi finanziari a partire dall’annualità 2018, possono essere riconfermati per una sola volta e possono essere nuovamente nominati trascorsi tre anni dalla cessazione dell’ultimo incarico.
5. La Commissione consultiva “Carnevali storici” opera senza oneri a carico della finanza pubblica, salvo il solo rimborso delle eventuali spese di missione, nel rispetto delle limitazioni previste a legislazione vigente per tali categorie di spese e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio per le medesime spese. Ai componenti della Commissione consultiva “Carnevali storici” non spetta alcun emolumento o indennità.

### **Art. 2**

#### Modalità di funzionamento

1. La Commissione consultiva “Carnevali storici” è convocata e svolge le proprie funzioni ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 10 febbraio 2014, citato nelle premesse.
2. La Commissione consultiva “Carnevali storici” esprime una valutazione di carattere esclusivamente qualitativo sulle istanze di contributo triennali e relativi programmi annuali pervenute, attribuendo punteggi sulla base degli indicatori e dei valori massimi riportati nell’allegato G del decreto ministeriale 17 maggio 2018, ai sensi dell’art. 1 comma 10, punti 4 e 5.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 25 LUG. 2018

Il MINISTRO

